



COMUNE DI BUTTRIO

PROVINCIA DI UDINE

Via Divisione Julia, n° 36 – cap. 33042 – C.F.-P. I.V.A. 00471940304 - FAX 0432673490 – TEL. 0432636111
e-mail: segreteria@com-buttrio.regione.fvg.it – PEC: comune.buttrio@certgov.fvg.it

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE – ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Articolo 1. Obiettivi, finalità ed ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente alle attività poste in essere dal 19 aprile 2016.
2. Il regolamento è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne per l'attività connessa alla realizzazione di opere pubbliche, nonché per l'acquisizione di forniture e servizi.
3. Il presente regolamento si applica relativamente alla programmazione e esecuzione di opere, lavori pubblici, acquisizioni di forniture e servizi, così come indicati dalle disposizioni seguenti affidati in via formale dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 2. Soggetti beneficiari.

1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti dell'ente, compresi quelli a tempo determinato, che svolgono le funzioni di cui al presente regolamento, per le attività di cui al presente regolamento. Esso non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
2. I destinatari delle incentivazioni sono i dipendenti che partecipano o collaborano alla programmazione, alla verifica preventiva dei progetti ed alla esecuzione dell'opera, della fornitura o del servizio.
3. Essi sono individuati nelle seguenti figure:
 - a) personale degli uffici tecnici ed amministrativi che ha partecipato alla programmazione dell'opera, della fornitura o del servizio, alla verifica preventiva della progettazione, nelle forme stabilite dalla normativa vigente, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla reazione dei bandi e dei capitolati, all'esecuzione delle procedure di gara, alla redazione dei contratti;
 - b) personale degli uffici tecnici ed amministrativi incaricato della direzione lavori, della direzione dell'esecuzione, del coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico o della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;

- c) responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori, tecnici ed amministrativi che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva del progetto, direzione lavori o direzione dell'esecuzione e di collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale degli uffici espropri, per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici);
- d) eventuale personale della centrale unica di committenza.

Articolo 3. Costituzione e parametrizzazione del Fondo.

1. Il Fondo è costituito dalle somme stabilite dal presente regolamento per ogni opera, lavoro o servizio.
2. Il fondo è così calcolato:
 - Lavori fino 500.000 euro: 2%;
 - Lavori oltre 500.000,00 euro e fino a 750.000,00 euro 1,9%;
 - Lavori oltre 750.000,00 euro e fino a 1.000.000,00 euro 1,8%;
 - Lavori oltre 1.000.000 di euro: 1,7 %.
3. Per servizi e forniture le percentuali di cui al comma precedente sono ridotte alla metà.

Articolo 4. Nomina dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche.

1. Su proposta del Titolare di Posizione Organizzativa dell'area competente alla realizzazione dell'intervento, il Segretario comunale nomina con atto formale, per ciascun intervento da realizzare, tutte le figure che intervengono nelle varie fasi di realizzazione con la precisa attribuzione di compiti e responsabilità a ciascun componente.
2. Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione lavori ovvero di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo, ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti può essere individuato un gruppo di lavoro formato da personale interno ed eventualmente da dipendenti di altri Enti. Ai fini della nomina del gruppo di lavoro si tiene conto della professionalità acquisita e della specializzazione e grado di esperienza maturati nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce. La consistenza del gruppo di lavoro, sia in senso quantitativo che qualitativo, è determinata in base alla qualità ed entità della spesa. Fanno parte del gruppo di lavoro i dipendenti che ricoprono il ruolo di RUP (di ufficio di direzione lavori, di collaudatore nel caso di lavori pubblici, di direttore dell'esecuzione, di verifica di conformità nel caso di servizi/forniture, ed i loro collaboratori interni, dipendenti dell'amministrazione o di altri enti pubblici.

3. Ferma la competenza assegnata dal vigente ordinamento in materia di nomina del Responsabile del Procedimento, i componenti del "Gruppo" saranno individuati tenendo conto anche del criterio della rotazione e delle precise competenze dei soggetti coinvolti.
4. All'interno di ogni "Gruppo" sarà nominato il Responsabile del procedimento.
5. E' compito del Segretario comunale verificare, su proposta del Responsabile del procedimento, l'effettivo compimento, da parte di tutti i partecipanti al gruppo, delle attività assegnate.
6. All'atto del pagamento delle competenze il Segretario comunale dovrà comunque comunicare eventuali variazioni dei componenti del "Gruppo" e le funzioni a loro assegnate. La figura apicale ne prenderà atto.

Articolo 5. Calcolo del Fondo per le funzioni tecniche.

1. Sono ammesse all'incentivazione tutte le attività connesse ai contratti di lavori pubblici ed a quelli di forniture e servizi di importo superiore a 10.000,00 euro.
2. L'accantonamento al fondo dovrà avvenire in sede di approvazione del progetto esecutivo dei lavori, nelle percentuali indicate dal presente regolamento e con registrazione contabile sul capitolo sul quale sarà impegnata la spesa dell'opera. Per i servizi e le forniture dovrà essere inserito nelle poste di bilancio afferenti le stesse e definito in sede di determinazione a contrarre. Le risorse sono determinate sulla base dei seguenti parametri:

VOLUME FINANZIARIO (Parametro n. 1):

- | | |
|---|-------|
| - per interventi superiori a 15.000 euro e fino a 500.000,00 euro | 100%; |
| - per interventi superiori a 500.000 euro e fino a 1.000.000 di euro | 95%; |
| - per interventi superiori ad 1.000.000 di euro e fino a 2.000.000 di euro | 90%; |
| - per interventi superiori a 2.000.000 di euro e fino alla soglia comunitaria | 80%; |
| - per interventi superiori alla soglia comunitaria | 60%; |

COMPLESSITA' (Parametro 2).

OPERE PUBBLICHE (Parametro 2a):

- | | |
|---|-------|
| - per nuove opere; | 100%; |
| - per risanamento conservativo, restauri e ristrutturazioni | 100%; |
| - per manutenzioni straordinarie | 95%; |
| - per manutenzioni ordinarie | 90%; |

APPALTI DI SERVIZI (Parametro 2b).

- | | |
|---|------|
| - Servizi dei settori sociali innovativi e di particolare rilevanza sociale | 90%; |
|---|------|

- Servizi di rilevanza sociale nei settori della ristorazione, servizi educativi e beni culturali 80%;
- Servizi nei settori ordinari 70%;
- Servizi a bassa complessità 60%;

APPALTI DI FORNITURE (Parametro 2c).

- Forniture innovative nei settori speciali e di particolare rilevanza sociale 90%;
- Forniture nei settori della ristorazione e dei beni culturali 80%;
- Forniture nei settori ordinari 70%;
- Forniture di bassa complessità 60%.

L'ammontare del compenso attribuibile a titolo di incentivazione del personale è calcolato con la seguente formula: $1,60 (80\% \text{ del } 2\%) \times \text{Parametro } 1 \times \text{Parametro } 2^\circ$ (ovvero 2b, ovvero 2c).

Il calcolo si effettua in misura scalare, applicando all'importo da base di gara l'aliquota corrispondente relativa ai vari scaglioni interi, sommando così ottenuti aggiungendo a questi l'importo derivante dall'applicazione

Articolo 6. Ripartizione del Fondo per le Funzioni Tecniche.

1. Il Fondo per le Funzioni tecniche è ripartito come segue:
 - a) personale tecnico e/o amministrativo che svolge attività di programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e controllo procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici 25%;
 - b) responsabilità di procedimento 35%;
 - c) collaboratori tecnici/amministrativi che, pur non firmando la verifica preventiva dei progetti, svolgono attività di verifica dei dati economici, contenuti tecnici e contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale 20%;
 - d) incaricati dell'ufficio direzione lavori/esecuzione e del contratto in fase di esecuzione 10%;
 - e) personale incaricato del collaudo tecnico amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione 10%.
2. In caso di svolgimento da parte di soggetti esterni di qualcuna delle attività oggetto delle incentivazioni di cui al presente regolamento, le relative quote non possono essere ripartite tra il personale che ha svolto le altre attività e costituiscono economie.

Articolo 7. Criteri e modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

1. I tempi relativi alle singole attività vengono stabiliti dal Responsabile del Servizio sulla base dei cronoprogrammi resi dal Responsabile del Procedimento. I termini per l'esecuzione del contratto, per la direzione dei lavori o dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato agli operatori economici per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture.
2. Il mancato rispetto dei tempi non giustificato da comprovati motivi d'ufficio rispetto al cronoprogramma, comporterà una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo nella misura dell'1% della quota spettante per ogni mese di ritardo, nella misura massima complessiva del 10%, relativamente a ciascuna singola attività per la quale si è registrato il ritardo (es. ritardo nella redazione del progetto definitivo di 2 mesi: 2% di riduzione della quota percentuale spettante per l'attività di redazione del progetto definitivo).
3. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture, depurato del ribasso d'asta offerto, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni.

Articolo 8. Calcolo del Fondo per l'innovazione.

1. Il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è destinato a:
 - acquisto di beni e, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 196/1997;
 - svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contatti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università.

Articolo 9. Liquidazione.

1. La liquidazione del fondo per le funzioni tecniche relative ai lavori è disposta per il 50% dopo che la determinazione di aggiudicazione è divenuta esecutiva. Il restante 50% è liquidato dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o certificato equivalente in caso di servizi e forniture. Il provvedimento di liquidazione dell'incentivo è corredato dalla relazione prevista dall'art. 139 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, la quota del 50% non liquidata dopo l'esecutività della determinazione di aggiudicazione, sarà ripartita in quote annuali o mensili corrispondenti alla durata del contratto.

3. In nessun caso l'incentivo potrà essere liquidato prima dell'appalto; analogamente l'incentivo per la direzione lavori ed il collaudo o verifica potrà essere liquidato prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o certificato equivalente in caso di servizi e forniture.
4. Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31, comma 12 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni da parte dell'OIV, con eventuale applicazione di penali nella misura determinata da tale organismo.
5. In sede di liquidazione dovrà essere accertato il non superamento nel corso dell'anno del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di avveramento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.
6. La liquidazione è disposta dal Responsabile del Servizio e dà conto dei risultati raggiunti e per ogni dipendente, del suo apporto. La liquidazione è disposta da altro Responsabile di servizio nel caso di partecipazione diretta e/o di propri congiunti o affini all'erogazione dei compensi in oggetto.
7. Gli importi sono compresi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Articolo 10. Copertura rischi professionali.

1. Ai sensi della normativa vigente dovranno essere previste nel quadro economico di ciascun intervento l'assicurazione dei dipendenti ove specificatamente dovuta e se non già assolta diversamente, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

Articolo 11. Efficacia.

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo, sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero per tutti gli interventi ammessi con decorrenza 19 aprile 2016.

Articolo 12. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione da parte della Giunta Comunale.
2. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare, da intendersi comunque automaticamente tempo per tempo adeguata alle fonti normative di rango superiore ed alle interpretazioni cogenti di soggetti terzi.